

COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Telefono 0746 - 80429

Fax 0746 - 80411

www.comune.accumoli.ri.it - mail: comune@comune.accumoli.ri.it - pec: comune.accumoli@pec.it

Area I - AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA n. 06 del 24/09/2018

OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento del S.P.V. n.45/2013 del Registro dell' ARPA LAZIO – Sezione di Rieti (RI).		
	TRASGRESSORE	Sig. _____ c.f. _____	residente in _____ al _____
	OBLIGATO IN SOLIDO	Società _____ Sede Legale: _____ Sede Operativa: _____ Partita IVA: _____	

IL RESPONSABILE dell'AREA I

PREMESSO

che in data 1 agosto 2013, personale della Arpa Lazio accedeva presso lo stabilimento della ditta _____ sito in _____ allo scopo di effettuare il controllo della documentazione relativa agli scarichi delle acque reflue derivanti da impianto di depurazione a servizio dello stabilimento;

che nella predetta occasione nessun prelievo veniva effettuato, poiché la produzione risultava ferma così come anche l'impianto di depurazione;

che l'Amministratore pro tempore all'epoca in carica di _____ Sig. _____ presente all'ispezione del 1 agosto 2013, spontaneamente dichiarava che lo stabilimento non avrebbe effettuato produzione con relativo scarico di acque reflue, dalla data del 1 agosto 2013 fino al 26 agosto 2013;

che in data 19/09/2013 l'ARPA LAZIO – Sezione di Rieti, in persona dei sig.ri _____ effettuava un sopralluogo presso la Sede Operativa della _____ e precisamente nello stabilimento sito nel Comune di Accumoli, _____ effettuando un prelievo/campionamento sullo scarico di acque reflue industriali della suddetta struttura, a seguito del quale veniva redatto il Verbale n.02 – Reg.Gen.n.1949;

che in base al dato testuale riportato nel verbale di sopralluogo emergeva:

-) che in predetta sede il responsabile dello scarico veniva invitato a presenziare al prelevamento;

-) che la persona presente alla ispezione e al prelevamento (_____ all'epoca amministratore della azienda), reperita al momento dell'accesso, veniva resa edotta della sua facoltà di far verbalizzare qualsiasi osservazione ritenesse di dover fare e veniva invitata a prelevare un campione per analisi contemporaneamente ai verbalizzanti dell'Arpa;

-) che la persona presente per la società nulla rilevava, né prelevava un campione di acque unitamente ai tecnici Arpa Lazio, mentre veniva indicato il nominativo del _____ quale delegato di _____ alla apertura del campione, fissata per il giorno 20 settembre 2013;

-) che nell'occasione, i verbalizzanti non reperivano il registro relativo al funzionamento delle sezioni dell'impianto;

che il campione prelevato veniva analizzato presso il Laboratorio Chimico dell'ARPA LAZIO – Sezione di Rieti, con inizio degli accertamenti di analisi in data 20/09/2013 ed ultimazione degli stessi in data 24/09/2013;



che il RAPPORTO di PROVA n.SRT2013/01949/00732 allegato al verbale di accertamento indicava "per quanto riguarda i parametri BOD5 e Cod. il superamento dei valori limite fissati nella tab.3, all. 5, parte III del D.Lgs 152/06. Le analisi batteriologiche evidenziano, per quanto riguarda il parametro Escherichia coli, il superamento del valore limite consigliato nella tab.3, all.5, parte III del D.Lgs 152/06";

che a seguito delle predette analisi di laboratorio (cfr.VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE) veniva "... *evidenziato un comportamento in contrasto con quanto disposto dall'art.133 c.1 del D.Lgs. 152/06, per parametri chimici fuori limite fissati nella Tab.3, All.5, Parte III del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in corpo idrico superficiale ...la responsabilità di tale comportamento è da attribuire all'Amministratore della Ditta* ", cui faceva seguito, da parte di l'ARPA LAZIO – Sezione di Rieti, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata datata 03/10/2013 del "VERBALE di ACCERTAMENTO di VIOLAZIONE n. 45/2013", trasmesso altresì al Sindaco del Comune di Accumoli con nota ARPA LAZIO – Sezione di Rieti Prot. n.0077931 del 03/10/2013, acquisita al Protocollo Generale del Comune di Accumoli in data 04/10/2013 con n.3768;

che in data 4 novembre 2013, con nota prot. 4197 del 2013 inoltrata a mezzo pec il 2 novembre 2013 e datata 2 ottobre 2013, il sig. _____ quale legale rappresentante p.t. di _____ inoltrava al Comune di Accumoli una memoria difensiva corredata da documentazione a sostegno della richiesta di declaratoria di illegittimità della contestazione di cui al verbale numero 45/2013 sostenendo:

1. l'illegittimità del prelievo che avrebbe dovuto essere eseguito "di norma" su un campione medio prelevato nell'arco di tre ore salvo necessità di raccogliere un campione più rappresentativo, in ragione di esigenze motivate dall'autorità ispettiva;
2. l'inattendibilità dei risultati ottenuti poiché ai sensi dell'art. 111 del T.U.A. i valori di concentrazione del refluo dovevano essere accertati in condizioni di normale funzionamento dell'impianto di depurazione;
3. la insussistenza della violazione poiché, con riferimento al parametro *Escherichia coli* il valore limite di cui al D.Lgs. n. 152/2006 indicava solo un valore limite consigliato;

A sostegno di tale tesi _____ allegava altresì relazione tecnica a firma del Sig. _____ dalla quale a seguito della asserita ispezione dell'impianto di depurazione in oggetto effettuata il 7 ottobre 2013 sarebbe emerso che " *il superamento di tali parametri non è addebitabile al non adeguato funzionamento dell'impianto o delle sue diverse sezioni, ne è ascrivibile a caratteristiche o comunque ad elementi fisico-chimici propri del refluo, ma è riconducibile all'arresto dell'impianto durante un periodo di fermo dello stabilimento*" che avrebbe provocato un processo di sedimentazione di materiale all'interno delle condutture, che sarebbe stato trascinato fino all'imbocco finale dello scarico determinando torbidità del campione prelevato durante la fase di riattivazione. Tale relazione tecnica proseguiva, poi, affermando che " *La rappresentazione realistica dei valori quantitativi di sostanze presenti nel refluo deve sempre avvenire in condizioni di normale funzionamento dell'impianto e non in presenza di una situazione di anomalia (arresto dello stesso, come nel caso specifico)*".

che nella stessa istanza la _____ chiedeva l'audizione davanti all'Amministrazione;

che il tragico sisma dell'agosto 2016 devastava la sede del Comune di Accumoli, determinando la distruzione pressoché totale dell'intero archivio dell'Amministrazione;


che solo a seguito del successivo ritrovamento della documentazione inerente la violazione in oggetto, il Responsabile del Servizio, in data 16.07.18, poteva dare seguito alla convocazione del trasgressore;

che in data 24 luglio 2018 il Sig. _____ (prot. n. 6491/2018), qualificatosi Legale Rappresentante pro tempore di _____ dichiarava al cospetto del Comune di Accumoli di riportarsi integralmente alla memoria difensiva in data 2 ottobre 2013, inoltrata unitamente agli allegati al Sindaco del Comune di Accumoli e assunta al protocollo in data 04 novembre 2013 n. 4197;

che in data 08 agosto 2018 ARPA Lazio, con proprio protocollo n. 55373 in pari data e assunto al protocollo comunale con il numero 6932 dell'08 agosto 2018, evidenziava le proprie controdeduzioni agli scritti difensivi inoltrati da _____ relativamente al verbale in questione affermando:

- che l'impianto di trattamento della ditta _____ essendo costituito, peraltro, dalla vasca di ossidazione biologica e dalla vasca di sedimentazione, assicurava un'adeguata omogeneizzazione nell'arco temporale, prima che le acque reflue venissero scaricate nel recettore finale; tale circostanza assicurava che il campione prelevato in modalità istantanea fosse esattamente uguale al campione prelevato sulle tre ore (paragrafo 1.2.2 dell'allegato 5, parte III del D.Lgs n. 152/2006). Tale tipo di impianto, garantiva, in sostanza, che le acque di processo venissero mediate nella loro composizione a seguito della permanenza nell'impianto di trattamento, consentendo un unico prelievo.

che l'art. 101 comma 1 D.Lgs 152/2006 dispone che tutti gli scarichi devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte III del decreto richiamato. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire



specifiche deroghe ai suddetti limiti ed idonee prescrizioni per i periodi di avviamento, arresto, eventuali guasti, nonché per ulteriori periodi transitori necessari al ritorno alle condizioni di regime. Pertanto solo l'atto autorizzatorio poteva stabilire deroghe al rispetto dei valori limite di cui al richiamato allegato e tale deroga non compariva negli atti autorizzativi in possesso di ARPA Lazio, che in merito alla ditta in analisi detiene il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rilasciata dalla Provincia di Rieti con determina numero 345/08. Tale atto non stabiliva alcuna deroga ai limiti tabellari né alcuna prescrizione tecnica in punto di disciplina dei periodi di arresto e riavvio conseguenti al fermo dell'attività. Al contrario, nel predetto atto è espresso il preciso obbligo di rispettare i limiti imposti alla tabella 3, allegato 5, parte III del D.Lgs n. 152/2006. Infine, rilevava che del fermo delle condotte di scarico o dell'impianto di depurazione doveva essere data comunicazione alla Provincia di Rieti - attività non effettuata da _____, in ogni caso, l'attività dello stabilimento al momento del prelievo, era stata riavviata già da 24 giorni.

- che nulla era stato contestato alla ditta _____ a fronte del superamento del parametro Escherichia Coli, poiché la contestazione di cui al verbale di accertamento 45 del 2013, riguardava la violazione di cui all'art. III comma 1 del D.Lgs 152/2006, imponente che tutti gli scarichi siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5, circostanza nel caso disattesa, poiché il superamento ha interessato i parametri BOD e COD con valori di 379 mg/l e 490 mg/l a fronte dei valori limite di 40 mg/l e 160 mg/l di cui alla tabella predetta;

che con ordinanza n. 4 del 5 settembre 2018, notificata il 19 settembre 2018, il Comune di Accumoli, Responsabile area I, ingiungeva alla _____ il pagamento della sanzione di € 20.000,00;

che a seguito di verifica effettuata presso la C.C.I.A.A. in data 20 settembre 2018, l'Amministrazione constatava che in data 13 novembre 2017 la _____ nominava un nuovo amministratore unico, nella persona del sig. _____

che, pertanto, il sig. _____ legale rappresentante della _____ all'epoca dei fatti, nel verbale di accertamento Arpa Lazio n. 45/2013 correttamente identificato quale trasgressore - quindi correttamente sottoposto ad audizione da parte del Comune - non era comunque il legale rappresentante della impresa alla data del 24 luglio 2018;

che il testo dell'ordinanza ingiunzione n. 4/2018, notificato per mero errore alla _____ nella versione incompleta e non definitiva dell'atto (bozza iniziale), non intimava il pagamento al trasgressore (legale rappresentante della persona giuridica all'epoca della contestazione) riferendosi unicamente a quello che, di fatto, era il solo responsabile in solido ex art. 6 e ss. l. 689/1981

che l'inesatta individuazione del trasgressore e la omessa individuazione dell'obligato in solido di cui alla ordinanza ingiunzione del Comune di Accumoli, Area I, n. 4 del 5 settembre 2018, determinando la illegittimità del provvedimento ai sensi artt. 21 octies l. 241/1990 e avallando il diritto della p.a. a procedere all'annullamento del predetto provvedimento ai sensi dell'art. 21 nonies l. 241/90 al fine di non vanificare il diritto alla riscossione delle somme dovute dal trasgressore a titolo di sanzione, consentiva all'amministrazione di procedere - con ordinanza n. 5 del 20 settembre 2018, notificata il 21 settembre 2018- all'annullamento in autotutela dell'ordinanza stessa.

CONSIDERATO

che in tema di sanzioni amministrative, per il dettato normativo, i principi vigenti e la chiara giurisprudenza sul punto, qualora, come nel caso, non sia stata pronunciata sentenza conclusiva della eventuale opposizione, l'annullamento o la revoca disposti dall'amministrazione nell'esercizio della sua facoltà di autotutela non privano la p.a. del potere di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio in relazione alla medesima infrazione rimuovendo gli elementi di illegittimità dell'atto;

che l'audizione eseguita in data 24 luglio 2018 innanzi al Comune di Accumoli da parte del _____ risulta in ogni caso correttamente eseguita e valida, poiché la richiesta di presentarsi a rendere l'audizione stessa era nota alla impresa per l'avvenuta preventiva notificazione dell'invito presso il domicilio eletto nelle memorie del novembre 2013 e il sig. _____ oltre ad essere stato il legale rappresentante di _____ alla data della violazione, era anche il trasgressore il cui diritto di difesa doveva essere garantito in sede di audizione;

che in ogni caso, per consolidata giurisprudenza, neanche la mancata audizione dell'interessato che ne avesse fatto richiesta in sede amministrativa determina la nullità del provvedimento, in quanto, i motivi che l'interessato potrebbe sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa possono comunque essere prospettati in sede giurisdizionale;



che è nella stessa relazione tecnica di parte a firma del Sig. _____ (inerente un presunto prelievo effettuato circa un mese e mezzo oltre il prelievo dell'Arpa Lazio) che è riconosciuto l'avvenuto "superamento" dei parametri di cui al D.Lgs 152/06 da parte di _____ mentre non appare adeguatamente motivata e provata la diversa tesi esposta nella relazione dal trasgressore;

che in sede di audizione il trasgressore nulla ha aggiunto alla tesi sostenuta già nelle memorie depositate nel novembre 2013, restando dunque invariato il quadro fornito all'Amministrazione in punto di valutazione degli elementi di fatto e di diritto della vicenda;

che, in ogni caso, quand'anche si ritenesse provato il fermo dell'attività tra il giorno 1.08.13 e il giorno 26.08.13, l'attività dello stabilimento al momento del prelievo, era stata riavviata già da 24 giorni; pertanto non può affermarsi che lo stabilimento non si trovasse ancora in condizioni di regime, essendo intercorso un congruo periodo dalla asserita ripresa dell'attività;

che, dunque, per tutti i rilievi esposti, risultano configurati sia l'elemento oggettivo (fatto descritto), sia quello soggettivo (atteggiamento quanto meno negligente, imperito ed imprudente, nell'aver consentito, attraverso l'omissione del controllo "il superamento dei valori limite fissati nella tab.3, all. 5, parte III del D.Lgs 152/06" per quanto riguarda i parametri Bod5 e Cod..), sottesi alla violazione contestata;

che ai sensi dell'art. 6 l. 689/81 l'autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, mentre la società rappresentata ha responsabilità solidale per gli illeciti commessi dal proprio rappresentante, per ragioni di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione. Tale imposizione risponde anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui;

che ai fini della quantificazione della sanzione da ingiungere, premessa – come sopra esposto - la gravità della condotta riscontrata da Arpa Lazio nel prelievo eseguito il 19 settembre 2013 e contemporanea la stessa:
- con l'assenza di altre imputazioni di analogo tenore nonché di pregresse ingiunzioni a carico di _____
- con la circostanza indubitabile delle gravi difficoltà – tecniche, operative, logistiche ed economiche - in cui attualmente _____ (come tutte le altre imprese della zona) si trova ad operare, avendo la propria sede operativa in uno dei territori più colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016
appare congruo irrogare il pagamento di una sanzione stabilita nella misura minima edittale (€ 20.000,00 per la violazione in oggetto effettuata in zone soggette a vincolo);

VISTO

il VERBALE di AUDIZIONE PERSONALE del sig. _____ Prof. Com.le n.6491/2018), redatto in data 24/07/2018;

il Decreto Sindacale n.01 del 02/01/2018 di nomina della Dott.ssa Sara GIAMPIETRI, quale responsabile dell'Area Amministrativa (Area I);

il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n.152 avente ad oggetto: "Norme in materia ambientale";

la Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, avente ad oggetto: "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

la Legge n.689 del 24/11/1981, avente ad oggetto: "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni;

gli artt. 48 e 49 del Decreto Legge n.189/2016, come convertito in Legge n.229/2016 in punto di sospensione dei termini perentori, legali, convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017.

Stante quanto esposto:

ritenute le premesse, i rilievi e le considerazioni sopra indicate parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da intendersi in questa motivazione integralmente richiamati e trascritti;

ritenuto il trasgressore, Sig. _____ responsabile per il fatto ascritto e con _____ in solido passibile di sanzione amministrativa per le richiamate motivazioni;

considerate le circostanze nelle quali si è verificato il fatto e quantificata in complessivi € 20.000,00 (ventimila/00) la somma dovuta dal sig. _____ trasgressore, c.f. _____ residente

in _____ obbligato in solido con _____ con Sede Legale

a



al sig. _____
quale trasgressore e alla _____

ORDINA
residente in _____
con Sede Legale _____

obbligato in solido di pagare l'importo della sanzione amministrativa come di seguito calcolata:

DETTAGLIO	
Sanzione Amministrativa (determinata ai sensi dell'art.133 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006)	€ 20.000,00
Maggiorazione per ritardo pagamento	€ //
Spese di Accertamento - Notifica (Organo Verbalizzante)	€ //
Spese di Procedimento - Notifica (Amministrazione Comunale)	€ //
TOTALE Complessivo da versare	€ 20.000,00

INGIUNGE

al sig. _____
quale trasgressore e _____

obbligato in solido al pagamento della sanzione, di pagare la somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione contestata, entro e non oltre 30 gg. dalla notificazione del presente atto, secondo le seguenti modalità:

- € 20.000,00 (ventimila/00) in un'unica soluzione, mediante versamento su C.C.P. n. 14979025 intestato al Comune di Accumoli - Servizio Tesoreria - Via Salvatore Tommasi n.44 CAP 02011, oppure mediante Bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale del Comune di Accumoli c/o Agenzia INTESA S. PAOLO - Corso Umbero I, n.54 02012 AMATRICE (RI) Codice IBAN IT83 E0306914601100000046108, riportando nella causale il numero della presente ordinanza, l'ente emittente e il numero del S.P.V. di riferimento.

Ai sensi dell'art.10 (Titolarità dei Proventi) della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05/07/1994, commi 2 e 3 e ss.ii.mm., il Comune di Accumoli provvederà a trasferire alla REGIONE LAZIO, una quota pari al 50% della sanzione riscossa al netto delle spese di procedimento e notifica.

Dei prescritti pagamenti dovrà essere data tempestiva notizia all'Area Amministrativa del Comune di Accumoli, oggi presso il Centro Operativo Comunale sito in Accumoli - SS4 SALARIA km 141+600 (già Via Salvatore Tommasi 44) attraverso la presentazione dell'apposita ricevuta, entro e non oltre gg.7 (sette) dalla data di effettuazione del pagamento, con preavviso che in caso contrario si provvederà alla iscrizione a Ruolo del provvedimento. Per tale scopo, è prevista la consegna cartacea della ricevuta, ovvero la spedizione di copia mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.accumoli@pec.it.

AVVERTE

che in caso di più obbligati in solido, il pagamento, da parte del trasgressore o di uno di essi, estingue l'obbligazione nei confronti di tutti i soggetti interessati;

che per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, attestate mediante adeguata documentazione, è possibile richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art.26 della L. n.689/1981) e che la somma rateizzata sarà maggiorata degli interessi previsti dalla Legge; sull'eventuale accoglimento di tale istanza, si pronuncerà il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, tenuto conto delle motivazioni e della documentazione presentata;

che in caso di mancato pagamento, si procederà secondo il disposto di cui all'art.27 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

che il pagamento in misura inferiore rispetto alle somme ingiunte, non estingue la sanzione amministrativa e che le restanti somme saranno iscritte a ruolo secondo le disposizioni di legge;

che il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, individuato ai sensi dell'art.5 della Legge n.241 del 7 Agosto 1990, è il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Accumoli;



che avverso il presente provvedimento, gli interessati, nei tempi e nei modi di cui all'art.6 del D.Lgs. n.150/2011, possono proporre opposizione presso il Giudice Ordinario competente per territorio (Tribunale di Rieti), entro e non oltre il termine di gg.30 (trenta) dalla data di notificazione della presente ordinanza.

DISPONE

che ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, copia della presente, oltre ad essere notificata al trasgressore, verrà trasmessa all'ARPA LAZIO - Sezione di Rieti mediante spedizione di posta elettronica all'indirizzo sedediriet@arpalazio.legalmailpa.it ed alla REGIONE LAZIO - Area Tributi, Finanza e Federalismo - Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 00145 ROMA mediante spedizione di posta elettronica all'indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it.

ACCUMOLI, 24 settembre 2018

*Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Sara GIAMPIETRI*

